



DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N. 197 / 22.12.2022

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine al 31.12.2021, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 175/2016 s.m.i.

Visto il D.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP) come integrato e modificato dal correttivo Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100;

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del suddetto D.lgs.19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo alle amministrazioni pubbliche, con l'art. 24 del TUSP, di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica annuale delle partecipazioni pubbliche;

Visto in particolare l'art. 20 del citato D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, relativo, tra l'altro, all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Vista la previsione dell'art. 26, comma 11, del TUSP, ai sensi della quale si procede annualmente alla razionalizzazione periodica, a decorrere dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Considerato pertanto l'obbligo di procedere con la revisione periodica annuale, così come illustrato in precedenza, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2021, e che si sostanzia nella adozione di un "piano di razionalizzazione", corredato da un'apposita relazione tecnica, nonché nell'approvazione di una "relazione sull'attuazione del piano" che era stato adottato a dicembre 2021;

Ricordato a tale proposito che:

- in data 8 ottobre 2018 si è costituito il Consiglio della nuova CCIAA di Pordenone – Udine, in attuazione del DM 16 febbraio 2018;
- ai sensi dell'art. 2 del citato DM 16 febbraio 2018, le nuove CCIAA sono costituite a decorrere dalla data di insediamento del nuovo consiglio camerale nominato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni;
- il nuovo Ente è subentrato nella titolarità delle posizioni e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle preesistenti CCIAA di Pordenone e di Udine;
- in data 28 maggio 2018 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ha nominato la dott.ssa Maria Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di Commercio di Pordenone – Udine e che lo stesso è stato notificato all'interessata in data 3 luglio 2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 51 del 20 dicembre 2018 recante "Analisi periodica delle partecipazioni al 31.12.2017 dell'accorpata Camera di commercio di Pordenone al 31.12.2017, ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. 175/2016";



Richiamata la deliberazione della Giunta n. 52 del 20 dicembre 2018 recante “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche con riferimento alla situazione al 31.12.2017 della preesistente CCIAA di Udine, ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.”;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 224 del 19 dicembre 2019 recante “Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine al 31.12.2018, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 175/2016 e s.m.i.”,

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 182 del 18 dicembre 2020 recante “Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine al 31.12.2019, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 175/2016 e s.m.i.”,

Richiamata da ultimo la determina del Presidente nr. 50 del 23 dicembre 2021, ratificata con delibera di Giunta nr. 6 del 25 gennaio 2022, avente ad oggetto:” Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine al 31.12.2020, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 175/2016 e s.m.i.”;

Dato atto che i sopra citati provvedimenti con i relativi allegati sono tutti pubblicati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Visto l'obbligo di procedere con l'esame e l'approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021 dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine, che va adottato entro il prossimo 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, *“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

Rilevato che il TUSP prevede che possano essere mantenute partecipazioni, dirette o indirette, esclusivamente in *“società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”* (art. 4, comma 1);

Atteso che la CCIAA, fermo restando quanto appena sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività indicate dall'art. 4, comma 2, TUSP:



- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Atteso inoltre che sono ammesse le partecipazioni in società con caratteristiche definite all'articolo 4, commi 3, 7 e 8, ovvero:

- aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- costituite in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n. 1303/2013 e dell'art. 61 del Regolamento CE n. 508/2014 – Gruppi d'Azione Locale;
- aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;

Atteso, da ultimo, che è previsto che le società *in house* abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;

Ricordato che nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016 - in vigore dal 10 dicembre 2016 - è stato pubblicato il D. Lgs. n. 219/2016, attuativo della c.d. riforma Madia per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio italiane;

Tenuto conto che tale decreto ha confermato la definizione di cui all'art. 1 comma 1 della legge 580/1993, secondo cui le Camere di Commercio sono "enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.";

Considerato che il D. Lgs. n. 219/2016 ha invece modificato parte dell'art. 2 della legge 580/1993, rimodulando le funzioni dell'ente camerale, confermando alcuni dei compiti tradizionali delle Camere di Commercio, fra cui:

- la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa;
- la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza;



- il sostegno alle imprese per favorirne la competitività; ed introducendone di nuovi, fra i quali si segnalano i seguenti:
- l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani (cosiddetta alternanza scuola-lavoro);
- l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di Commercio come punto di raccordo tra il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione;
- la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo;
- il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione, però, delle attività promozionali direttamente svolte all'estero;
- la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, valorizzazione delle produzioni), nonché la mediazione e l'arbitrato, quali forme di giustizia alternativa di risoluzione delle controversie, il convenzionamento con enti pubblici e privati in diversi ambiti per le funzioni istituzionali;

Considerato che lo stesso articolo 2, al comma 4, stabilisce che gli enti camerali *“per il raggiungimento dei propri scopi, promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico.”*;

Considerato che è stata condotta un'approfondita e motivata valutazione in ordine all'assetto delle partecipazioni camerali, sulla base dei dati raccolti dai competenti Uffici interni dell'ente, per iniziativa e secondo le direttive del Segretario Generale;

Ricordato che, con riferimento alla Società Fabbrica Modello di Pordenone Spa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con lettera prot. DT 16558 del 05/03/2020, ha richiesto alla Camera di esprimere le proprie considerazioni in merito a segnalati profili di mancata conformità dell'esito della ricognizione rispetto alle disposizioni del TUSP, e che la CCIAA di Pordenone – Udine con Pec prot. 25881 del 10.06.2020 ha confermato le ragioni alla base della decisione del mantenimento della partecipazione nella società citata;

Considerato che la partecipata Montagna Leader S.c.a.r.l. opera come GAL e che complessivamente, al 31/12/2021, la società ha attivato investimenti sul territorio da parte di operatori economici ed enti pubblici, per oltre quattro milioni di euro;

Atteso che, pur rientrando l'attività dei GAL tra quelle per cui è ammessa la partecipazione societaria pubblica (ex art.4 c.6 TUSP) i GAL societari vengono singolarmente assoggettati alle condizioni di cui all'art.20 c.2 TUSP che prevedono l'obbligo di alienazione o adozione di una misura di razionalizzazione qualora non conseguano un fatturato medio superiore ad 1 milione di Euro (lett. d) nel triennio precedente;

Preso atto che Montagna Leader Scarl non soddisfa il requisito del fatturato previsto dal Tusp;

Considerato, tuttavia, che l'alienazione della partecipazione comporterebbe la perdita della titolarità della gestione dello sviluppo locale e dei relativi fondi pubblici, con ricaduta negativa sul territorio regionale;

Ritenuto quindi di confermare, come nelle precedenti revisioni, la partecipazione in questa società in considerazione dell'importanza delle finalità di sviluppo locale e di supporto all'accesso ai fondi pubblici



comunitari, alla luce dell'analisi effettuata in ordine ai requisiti previsti dall'art.20 D. Lgs.175/2016 e s.m.i. che ha messo in evidenza la contraddizione interna al TUSP con riguardo ai GAL costituiti in forma societaria;

Dato atto che con riferimento alla società partecipata Udine e Gorizia Fiere SpA l'esercizio 2021 si è chiuso in perdita e attualmente la società ricade nella previsione di cui all'art. 20, c. 2, lett. e) del TUSP ossia presenta perdite in 4 dei 5 ultimi bilanci d'esercizio;

Dato atto che il settore fieristico, a livello nazionale ed internazionale, dopo la crisi pandemica del 2020 e 2021 che ha determinato un sostanziale blocco delle attività, è caratterizzato da una faticosa ripresa ed evidenzia la necessità di un profondo rinnovamento finalizzato alla razionalizzazione, alla ricapitalizzazione e/o fusione dei player esistenti, al riposizionamento sul mercato con un elevato livello di specializzazione dell'offerta fieristica;

Dato atto che il Consiglio di amministrazione della società, nella riunione del 2 dicembre 2022, ha dettagliato lo stato di avanzamento delle azioni contenute nel piano strategico 2021-2022-2023, da cui si evince che sono in corso contatti con diversi soggetti interessati all'acquisizione degli asset non strategici della società allo scopo di razionalizzare l'operatività aziendale e recuperare l'efficienza operativa.

In particolare nella relazione del Consiglio è stato evidenziato che sono state avviate le seguenti iniziative volte a:

- a) ospitare la nuova sede ARPA FVG come da Generalità di Giunta Reg. n. 775 del 21/05/2022 (valore presunto del bene c.a 800.000 Euro);
- b) realizzare i lavori di adeguamento per la riconversione dei padiglioni 1-2-3 e 4 al progetto Campus per lo svolgimento di nuove attività di grande rilevanza;
- c) accogliere, in accordo con la camera di commercio di Pordenone – Udine e l'Assessorato regionale al lavoro, l'ITS per il turismo;
- d) mettere a disposizione di Promoturismo FVG, come da generalità di GiuntaReg. n. 981 del 01/07/2022, idonei spazi per uso uffici;
- e) cedere l'intera palazzina uffici e alcune pertinenze e alcuni parcheggi (valore presunto del bene c.a 1.500.000 Euro);
- f) cedere il parcheggio Park 1 formato da 530 stalli, risultanti eccedenti le effettive esigenze indotte dalle manifestazioni fieristiche, già attualmente locato al gruppo Bardelli (valore presunto del bene 450.000 Euro).

Inoltre si intende sviluppare collaborazioni e sinergie ulteriori atte a massimizzare l'utilità dell'intero compendio immobiliare gestito dalla società mediante:

- a) implementazione dell'attività fieristica con quelle scolastica, ludica, sportiva e artistica all'interno dell'area della Fiera;
- b) prosecuzione, in sintonia con l'accordo già sottoscritto a novembre 2020 e con le linee d'azione regionali, del dialogo con l'omologa società Pordenone Fiere SpA onde migliorare e coordinare l'organizzazione degli eventi fieristici in un'ottica di reciproca utilità.

Il CdA ha evidenziato inoltre che solo a giugno scorso è stata modificata la governance societaria mediante sostituzione del precedente Amministratore unico con un Consiglio di amministrazione formato da 3 componenti allo scopo di meglio accompagnare ed attuare le azioni previste nel suddetto piano strategico;

La società Udine e Gorizia Fiere, inoltre, gestisce tuttora un rilevante compendio immobiliare che rappresenta un unicum all'interno del territorio dell'ex Provincia di Udine per le sue potenzialità di sostegno



allo sviluppo economico locale la cui tutela e promozione richiedono azioni e correttivi idonei e selettivi, tali da non disperdere detto patrimonio.

Le azioni suddette andranno a dispiegarsi nel corso del 2023 e potranno produrre effetti positivi già a partire dal prossimo esercizio salvaguardando in primis il patrimonio aziendale e riequilibrando i risultati della gestione operativa tipica.

Ritenuto quindi, in considerazione delle azioni avviate ed in corso di realizzazione da parte della società Udine e Gorizia Fiere SpA, di confermare la partecipazione nella società Udine e Gorizia Fiere S.p.A., anche al fine di accompagnare e monitorare, in qualità di socio, gli interventi di razionalizzazione sopra riportati e atti a superare la criticità di cui all'art. 20, c. 2, lett. e) del TUSP;

Considerato inoltre che è pervenuta da parte del MEF la lettera prot. 85993 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Monitoraggio dei piani di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche adottati ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. 175/2016", indirizzata oltre che alla Camera di Commercio, ai soci pubblici di Friuli Innovazione S.c.r.l. e per conoscenza alla Corte dei Conti nazionale e regionale;

Dato atto che con questa nota il Ministero rileva che, dall'analisi dei dati comunicati in occasione delle ultime due revisioni periodiche, è emerso che le amministrazioni socie hanno comunicato di detenere una partecipazione nella società "Friuli Innovazione-S.c.r.l.", fornendo tuttavia dichiarazioni divergenti in relazione alla modalità di controllo pubblico esercitato sulla stessa società;

Visto infatti che in base alla normativa del TUSP e sulla base della delibera 11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, possono essere qualificate come "società a controllo pubblico" quelle in cui "una o più" amministrazioni dispongono della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (oppure di voti o rapporti contrattuali sufficienti a configurare un'influenza dominante);

Ricordato che la società Friuli Innovazione S.c.r.l. è stata coinvolta nel processo di riordino dei parchi scientifici e tecnologici regionali, ed è stata oggetto di una profonda azione di riorganizzazione nel corso del 2020 che si è conclusa nel 2021 e che la quasi totalità delle amministrazioni pubbliche socie, in fase di revisione periodica, ha indicato "nessun controllo" nello specifico campo;

Richiamata la nota del socio Regione Friuli Venezia Giulia prot. 0012479/P del 17.11.2022 indirizzata alla Società, nella quale si evidenzia la natura di società a controllo pubblico congiunto, ex art. 2, c. 1, lettera m, del D. Lgs. 175/2016, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 8.3 dello statuto in vigore;

Ritenuto, pertanto, di indicare Friuli innovazione S.c.r.l. come società a controllo pubblico congiunto per effetto di norme statutarie;

Atteso, per quanto riguarda la società Ditedi S.c.r.l., che le modifiche statutarie dell'articolo 20 "Organo Amministrativo", approvate nel mese di settembre 2022, hanno stabilito che, ai sensi dell'art. 2468, terzo comma del codice civile, la designazione dell'Amministratore Unico o, in caso di organo collegiale, del componente del Consiglio di Amministrazione che assumerà la carica di Presidente è attribuita al Comune di Tavagnacco d'intesa con il socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sentiti i Soci privati, e che in seguito a tale variazione statutaria, il 27.9.22 è stato nominato un amministratore unico;



Vista la nota prot. 12478/P del 17 novembre 2022 che la Regione Friuli Venezia Giulia, che detiene la quota del 10,85% del capitale, ha scritto a Ditedi S.c.r.l. e agli altri soci pubblici, compresa quindi la Camera di commercio, specificando che “Considerato l’attuale assetto della Vs. compagine societaria, deve essere considerata la definizione di società a controllo pubblico congiunto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), D. Lgs.175/2016..etc”, ponendo quindi l’accento sul tipo di controllo cui è soggetta la partecipata e gli adempimenti normativi conseguenti;

Considerato, tuttavia, che il controllo congiunto si esplica, per effetto di quanto stabilito dal novellato articolo 20 dello Statuto, a partire da settembre 2022;

Ritenuto opportuno quindi, in sede di revisione dei dati al 31.12.2021, indicare nell’apposito campo, “nessun controllo”, coerentemente con quanto fatto nelle precedenti revisioni, in assenza di qualsivoglia forma di patto parasociale ante settembre 2022;

Ricordato, che la Regione con Legge Regionale 3/2021 “SviluppoImpresa” e ss.mm.ii. ha inteso valorizzare le attività che Ditedi S.c.r.l. svolge in collaborazione con i cluster regionali, con le istituzioni scientifiche, i parchi scientifici e tecnologici regionali e le università del Friuli Venezia Giulia ed ha introdotto delle disposizioni volte a favorire la crescita e la diffusione della cultura digitale in Friuli Venezia Giulia, promuovendo la trasformazione digitale delle aziende, nell’ottica dell’industria 4.0, della società 5.0 e della silver economy, e che alla luce di queste disposizioni regionali, nonostante il fatturato medio dell’ultimo triennio non raggiunga il valore minimo previsto dalla norma, si ritiene necessario mantenere la partecipazione in Ditedi S.c.r.l.;

Ricordato inoltre che con delibera di Giunta nr. 5 del 25 gennaio 2022 è stata ratificata la Determinazione presidenziale nr. 49 del 2021, relativa alla cessione delle quote di proprietà della CCIAA della Società “Parco Agro-Alimentare Fvg Agri-Food & Bioeconomy Cluster Agency S.C.R.L.”, pari al 15,8451% del capitale sociale, alla Fondazione Agrifood & Bioeconomy Fvg, avvenuta in data 28.12.2021, la quale, dall’1.1.2022, sulla base di specifica normativa (L.R. 20/2015 art. 2 commi da 4 a 8), sostituisce la società consortile nel ruolo di “cluster” regionale dell’agroalimentare del FVG;

Atteso che la CCIAA di Pordenone –Udine ha acquisito la qualifica di socio Istituzionale della Fondazione, senza alcun obbligo di contribuzione in denaro per il periodo di 5 anni dalla data di ammissione;

Preso atto che la Fondazione non rientra nel perimetro degli enti soggetti al TUSP;

Vista la proposta di razionalizzazione periodica delle società partecipate, in esito alla ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine alla data del 31 dicembre 2021, di cui al documento “Analisi periodica delle partecipazioni della CCIAA di Pordenone - Udine al 31.12.2021”, allegato 1 alla presente, di cui forma parte integrante e sostanziale, e ritenuto di far proprie le valutazioni ivi contenute;

Tenuto conto che la suddetta documentazione è stata redatta sulla base delle Linee guida elaborate dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (istituita ai sensi dell’art. 15 del medesimo TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro, e dei relativi schemi tipo messi a disposizione on line;



Considerato che il Dipartimento del Tesoro in data 8 novembre 2022 ha pubblicato sul proprio sito una nota con cui ha confermato che le Amministrazioni possono utilizzare le schede in formato elaborabile rese disponibili nel 2020, nonché far riferimento a quanto riportato negli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014);

Vista altresì la nota di Unioncamere, ns. prot. 65634/E del 16.12.2022, inviata a tutte le CCIAA, in cui si trasmette l'aggiornamento delle schede di monitoraggio delle società in house nazionali del sistema camerale, utili alla redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2021;

Preso atto che nella precedente revisione, approvata con determina del Presidente n. 50 del 23 dicembre 2021 non si era proceduto a dismissioni di partecipazioni o ad azioni di razionalizzazione, e che pertanto non è necessario redigere la Relazione di cui all'art. 20, comma 4 del TUSP, relativa allo stato attuazione di misure di razionalizzazione, non essendoci misure in corso;

Considerato che - con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2021 - l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 e che le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei Conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

Dato quindi atto che attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro saranno acquisiti sia l'esito della razionalizzazione periodica (informazioni in formato elaborabile contenute nei provvedimenti, nonché il documento approvato), sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti;

Ricordato che il presente provvedimento e l'allegata documentazione inerente la razionalizzazione periodica di cui trattasi, vanno altresì trasmessi alla sezione di Controllo della competente Corte dei Conti, subito dopo la loro approvazione;

Vista la legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i. "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e le ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto della CCIAA;

Ravvisata la necessità di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento al fine di rispettare i termini sopra riportati;

tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta all'unanimità,

DELIBERA



di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento e sulla base delle stesse:

- di approvare, in ottemperanza agli obblighi di razionalizzazione periodica previsti dal combinato disposto dell'art. 20 e dell'art. 26, comma 11, del D. Lgs. n. 175/2016 e smi, la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine alla data del 31 dicembre 2021 secondo il documento "Analisi periodica delle partecipazioni della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine al 31.12.2021", allegato 1 alla presente, di cui forma parte integrante e sostanziale, e di far proprie le valutazioni ivi contenute;
- di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- di dare mandato al Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone – Udine di compiere tutti gli atti e gli adempimenti necessari e conseguenti, *in primis* la trasmissione del provvedimento di razionalizzazione con i relativi allegati alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura di coordinamento istituita presso il MEF;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati sul sito internet camerale, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e smi

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Lucia Pilutti

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Da Pozzo



**CAMERA DI COMMERCIO
PORDENONE-UDINE**